



**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA'  
Dipartimento regionale tecnico  
*Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina*  
UO 06

Rif. nota n° 279942 del 26/11/2015

Prot. ingresso n. 106655/DRT del 27/11/2015

Prot. uscita n. **117117/DRT** del **16/12/2015**

Al Sig. Sindaco del Comune di Messina

Al Comune di Messina  
Dipartimento politiche del territorio  
Piazza vittoria 6, Messina

E p.c

All'Assessore regionale al Territorio ed Ambiente  
Palermo

All'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente  
Servizio 3 – Assetto del Territorio e difesa del suolo  
Palermo  
Pec: [servizio3.dra@pec.territorioambiente.it](mailto:servizio3.dra@pec.territorioambiente.it)

All'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica  
Unità di Staff 4 - Procedure V.A.S.  
per pianificazione territoriale e strumenti urbanistici  
Palermo  
Pec: [stff4.dru@pec.territorioambiente.it](mailto:stff4.dru@pec.territorioambiente.it)

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale di Messina  
Municipio di Messina-Palazzo Zanca

**OGGETTO:** Legge 02.02.1974 n. 64 Art. 13 - Comune di Messina. Convocazione conferenza servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza sulla variante parziale di tutela ambientale al P.R.G. vigente - **Diniego parere art. 13 L. 64/74** -

Con nota che si riscontra è stato trasmesso, su supporto informatico, il progetto di variante parziale di tutela ambientale al P.R.G. vigente di codesto Comune.  
Esaminata tale variante, la stessa viene rigettata, priva del richiesto parere relativo alla *“verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio”*, ai sensi dell'art.13 L. n.64/74 per le motivazioni riportate nel seguito.

Si premette che la suddetta variante, denominata da codesta Amministrazione di “*salvaguardia ambientale*” annuncia, nelle relazioni allegate, la riduzione e/o l’abbattimento degli indici di edificabilità previsti sul territorio.

Tali previsioni non appaiono avere adeguato riscontro negli elaborati grafici relativi alla zonazione urbanistica ove si rileva una ingiustificata, dal punto di vista della sicurezza sismica ed idrogeologica, estensione delle aree suscettibili di nuove edificazioni, ancorchè a basso indice di edificabilità fondiario, che graverebbero così su un territorio, come noto, caratterizzato da particolari condizioni di vulnerabilità ed incapace quindi di sostenere l’impatto previsto di ulteriore nuovo consumo di suolo su aree altamente esposte a diversi rischi ambientali.

Tale territorio, di contro, richiederebbe una drastica riduzione delle aree di espansione edificatoria rispetto quanto, ad oggi, è stato costruito e rispetto quanto previsto nella variante in esame.

Si rileva poi che nelle manifestazioni di intento sull’analisi dello stato di pericolosità geomorfologica e idraulica del territorio sono stati analizzati gli studi e le cartografie del PAI, le segnalazioni da inserire nell’aggiornamento del PAI ed i risultati degli studi dell’ENEA riguardanti la suscettibilità da frana dell’areale del territorio messinese.

Nel merito di tali ultimi studi, finanziati da codesta Amministrazione e redatti dall’ENEA, peraltro commissionati con finalità diverse da quelle complessivamente affrontate nella variante in esame, si osserva che l’utilizzo delle relative risultanze può costituire soltanto un utile elemento di supporto, ma non già sostituirsi agli strumenti normativamente individuati allo scopo ed a cui fare esclusivo riferimento per giustificare le scelte urbanistiche esposte.

Tra l’altro, all’interno del territorio comunale sono state individuate una zona a protezione speciale (ZPS cod. ITA 030042) e due siti di importanza comunitaria (cod. ITA 030008 e ITA030011), facenti parte della Rete Natura 2000 per la conservazione degli Habitat, delle specie e delle rotte migratorie di cui si deve tenere debito conto nelle scelte urbanistiche.

La variante in esame verifica, nelle premesse, anche la coerenza delle previsioni del PRG (zone di completamento e di espansione) con la carta degli habitat del Piano di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 “Monti Peloritani”.

Inoltre, poichè l’incremento delle portate meteoriche provenienti dalle aree fortemente urbanizzate e recapitate nei corsi d’acqua naturali ha portato ad esaltare i fenomeni di piena dei torrenti, viene prevista, nelle sole relazioni, l’attuazione di misure per il contenimento delle portate scaricate nei corsi d’acqua, vietando tutte le modificazioni significative della superficie del suolo (interventi edificatori, realizzazione di nuovi spazi pubblici e privati quali piazzali, parcheggi e viabilità) che abbiano l’effetto, anche indiretto, di determinare un incremento del deflusso delle acque dalla superficie del suolo verso la rete di drenaggio o le sedi stradali.

Aspetto questo, condivisibile e da rendere effettivamente attuabile anche attraverso le misure di mitigazione che nel seguito questo Ufficio elencherà quali prescrizioni imprescindibili.

Un ulteriore aspetto riscontrato nell’esame degli elaborati prodotti, riguarda la compatibilità idraulica degli interventi e pertanto risulterebbero previste, nella sola relazione, (All. 1 Relazione generale) ma senza apparente riscontro nelle tavole della zonazione, fasce di rispetto lungo gli alvei dei torrenti del territorio comunale.

In attuazione a tali principi risultano perimetrare, limitatamente alle zone di intervento privato e sostanzialmente a destinazione residenziale ( A,B e C), tutte quelle aree nelle quali ricadono uno o più fattori di pericolosità e sulle stesse viene prevista una diversa zonazione rispetto a quella del PRG con limitazione della capacità edificatoria e quindi di riduzione del rischio.

Pertanto nella nuova zonazione le zone “B” ( completamento) diventano B sature, o agricole, mentre le “C” si trasformano in “E1” e le “A3” in “A4”.

Tutte le zone omogenee che ricadono in uno o più di questi siti, vengono “declassate” in una nuova zona omogenea che vieterebbe qualunque tipo di intervento che non sia il restauro conservativo e la manutenzione straordinaria.

Interventi che comunque non potrebbero alterare lo stato di fatto, mentre rimangono inedificabili le aree libere in cui non vi possono essere aumenti di cubatura e non è ammessa demolizione e ricostruzione. Di contro si rilevano nelle tavole della zonazione di variante, ampie ed improprie porzioni di territorio classificate in zona E1, edificabile a bassi indici di edificabilità.

Preso atto di quanto sopra evidenziato, pur riconoscendo i principi esposti nelle relazioni di auspicio e prodrome alla progettazione urbanistica dell'intera variante, nonché la parziale condivisibilità dei principi manifestati e sopra descritti, che dichiarano l'intenzione di limitare gli indici di edificabilità, salvo comunque prevedere l'utilizzo di ingenti cubature residue provenienti dalle previsioni della variante generale al PRG, questo Ufficio non ritiene, alla luce degli elaborati prodotti, di poter rilasciare parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 02/02/1974 n° 64 per le motivazioni appresso elencate che si corredano puntualmente delle necessità integrative e/o sostitutive degli elaborati prodotti:

1. inserire in corrispondenza di tutti i corsi d'acqua appartenenti al demanio fluviale regionale, aree di rispetto dei torrenti, da tradurre in fasce di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 96, comma f del T.U. 523/1904 ed in attuazione agli Indirizzi impartiti da questo Ufficio con nota n. 79141 del 12 maggio 2015. Con tale prescrizione potranno essere effettivamente attuati gli auspicati principi di tutela ambientale manifestati nelle relazioni prodotte. Per tale rappresentazione grafica dovranno essere redatte tavole di zonazione-stralcio, estese alle aste torrentizie e redatte in adeguata scala con evidenza degli edifici già ricadenti in tali fasce di inedificabilità assoluta;
2. inserire, analogamente, nelle tavole di zonazione le aree a rischio PAI ulteriormente ampliate da una fascia di rispetto di mt. 20,00 per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, secondo quanto previsto ai sensi del D.P. del 15/04/2015;
3. inserire nella nuova zonazione aree di inedificabilità assoluta in tutte le:
  - zone suscettibili di instabilità per particolari zonazioni sismiche, come evidenziate nelle relazioni prodotte ed in particolare nella relazione conclusiva degli studi di microzonazione sismica (*aree caratterizzate da terreni ad alta acclività, propensione alla liquefazione, stratigrafie contenenti terreni comprimibili, etc.*) e tali da produrre pericolosi effetti di amplificazione di sito dei picchi di accelerazione sismica;
  - aree caratterizzate da autofrequenze incompatibili con l'edificazione (tab. 22 microzonazione sismica);
  - aree interessate da deformazioni dovute a faglie attive o capaci;
4. delocalizzare gli edifici pubblici e le nuove previsioni di allocazione di strutture pubbliche o private a destinazione strategica o rilevante, ai sensi della Del. di Giunta Reg. n.408 del 19 dicembre 2003, ricadenti in areali litogeomorfologici non compatibili con le tipologie di terreni e morfologie di sito riportate al sopraindicati punti 1, 2 e 3.
5. produrre adeguati elaborati cartografici, mappe e tavole, da redigere in scala adeguata, oggi non prodotte, e relative alla microzonazione sismica, che comunque devono essere sovrapposte alle tavole di zonazione urbanistica al fine di adeguare le scelte urbanistiche alla reale suscettibilità dei terreni a nuove edificazioni;
6. vista poi l'inattendibilità degli studi geologici di base oggi a corredo del P.R.G., come esplicitamente riportato al punto 10 "considerazioni conclusive" della relazione illustrativa degli studi di microzonazione sismica, (Alleg.7.1) che testualmente riporta " *è però necessario segnalare che l'analisi delle informazioni geologiche di base, acquisite dallo studio geologico del P.R.G., e che comunque sono dotate di dettagli sovente irreperibili in letteratura, ha evidenziato una mancanza di coerenza di queste con i dati bibliografici più recenti, rendendo problematica la rielaborazione dei dati di sottosuolo per il perfezionamento del modello geologico di base. Appare pertanto essenziale la revisione dei*

*dati geologici di base e, laddove necessario, l'esecuzione degli opportuni controlli di campagna sui supporti cartografici più utili allo scopo.*"; occorre produrre nuovo studio geologico, redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008 e della circolare ARTA 15/10/2012 n° 57027, coerente a consentire la rielaborazione dei dati di sottosuolo per il perfezionamento del modello geologico di base sopradescritto e senza il quale verrebbero rese vane le risultanze dei sopraccitati studi di microzonazione sismica invece imprescindibili in una qualsiasi forma di progettazione urbanistica quale, la variante in esame, vuole caratterizzarsi;

7. inserire nell'allegato 2 "Norme variante" all'art.63 Zone "I1" e "I2" - Fasce di rispetto - le fasce di rispetto fluviale, quelle di arretramento per preesistente documentato dissesto idrogeologico e quelle di arretramento per la presenza di faglie;
8. la relazione generale e le norme di attuazione non fanno alcun riferimento in merito alla necessità di introdurre limitazioni di altezza degli edifici in funzione delle larghezze stradali, in conformità al punto 7.2.2. del D.M. 14/01/2008 ed alle "raccomandazioni e voti" trasmessi a tutti Comuni dell'isola con nota prot. n° 2993 del 06/02/2012 dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
9. prevedere pertanto limitazioni di altezza per quegli areali caratterizzati da terreni non risultati idonei a seguito delle nuove risultanze geologiche, che verranno prodotte nella variante da rielaborare e tali da garantire adeguati margini di sicurezza sismica in ragione delle tipologie strutturali adottate. Analoghe limitazioni dovranno essere inserite in tutti i centri storici dei villaggi con particolare riferimento agli edifici prospicienti le vie di accesso (spesso anguste) a tali centri urbani minori e per i fabbricati edificati a ridosso di pendii;
10. il regolamento edilizio riporta erroneamente normative non più in vigore. In particolare all'art. 44 bis "studi geologici", viene riportato che gli stessi (studi), per i piani di lottizzazione, dovranno essere redatti secondo decreti e circolari che risultano oggi sostituiti ed abrogati da nuove normative (il D.M. 11/03/1988 è stato sostituito dal D.M. 14/01/2008 e la circolare ARTA n. 2222 del 31 gennaio 1995 è stata sostituita dalla circolare 15/10/2012 n° 57027 entrata in vigore dall'1/11/2012);
11. devono essere eliminate tutte le aree con qualunque destinazione urbanistica, anche minimale, attuale e futura, il cui unico accesso avviene dall'alveo torrentizio, al fine di non indurre la popolazione ad utilizzare gli alvei dei corsi d'acqua quali improprie e pericolosissime vie di accesso ai centri abitati;
12. devono essere individuate viabilità alternative ai centri abitati minori ed agli agglomerati urbani e suburbani il cui attuale unico accesso è l'alveo dei torrenti;
13. rivedere le diverse tavole che riportano una zonazione impropria o in contrasto con le effettive destinazioni urbanistiche delle aree, (*p.s., nella Tav. 34 l'alveo del torrente S. Stefano appare contenere la didascalia della zona E1, così pure nella Tav. 30 il torrente Mili, così anche la Tav. 3 con il torrente Marmora e così infine diverse spiagge e tratti di litorale*). Occorre pertanto chiarire l'apparente previsione, desumibile dalle rappresentazioni grafiche prodotte, che consentirebbe una edificazione minimale anche in aree di demanio fluviale e marittimo dove si riscontrano ripetutamente le zonizzazioni "E1: verde agricolo";
14. inserire le previsioni di aree di emergenza ed i percorsi delle vie di fuga previste nel piano comunale di protezione civile, al fine di accertarne la sicurezza geomorfologica di sito. Tale piano, come noto, è oggi obbligatorio per legge, ai sensi di diverse Ordinanze di protezione civile cui si rimanda e relative alle varie tipologie di rischio (*incendi di interfaccia e boschivi, terremoti, maremoti, alluvionamenti, frane, colate di fango, inquinamento falde, esposizione a radiazioni e contaminanti pericolosi, etc.*)

In ultimo si raccomanda a codesta Amministrazione di voler rivalutare la scelta di riutilizzare le potenziali cubature, a tutt'oggi non revocate, e già previste nella vigente variante generale del PRG. Si raccomanda, al contrario, di valutare la scelta di precludere in via definitiva l'utilizzo delle potenziali cubature, oggi peraltro inutilizzabili e quindi irrealizzabili se non a scapito di un'ingente nuovo consumo di suolo e di devastanti impatti ambientali, non compatibili con la fragilità idrogeologica del territorio, già previste nella vigente variante generale del PRG su molti areali collinari di Messina ed a ridosso del centro abitato.

Previsioni urbanistiche queste, ancora oggi riproposte, ancorchè ridimensionate, da codesta Amministrazione, nella forma di cubatura "riutilizzata" e da adoperare in altri areali, peraltro non meglio definiti, in termini di effettiva capacità di ricezione geomorfologica, nelle previsioni della variante in esame.

Per le motivazioni sopra riportate si rigetta la presente variante parziale denominata " di tutela ambientale " e, conseguentemente, si esprime parere di diniego al rilascio dell'obbligatorio nulla osta di competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74

La variante dovrà essere riprodotta con le modifiche e le integrazioni riportate nella presente relazione istruttoria.

Gli elaborati, adeguatamente integrati, dovranno essere prodotti, peraltro come manifestato ma non attuato nella nota di trasmissione n. 279942 del 26.11.2015 acquisita al n. prot. n.106655/DRT del 27.11.2015, in duplice copia cartacea, soprattutto per quel che concerne le tavole grafiche riproducenti la zonazione urbanistica, al fine di consentire l'apposizione dei visti di competenza di questo ufficio attestanti l'autorizzazione eventualmente da rendere.

Contro il presente provvedimento di rigetto è ammesso ricorso al TAR Sicilia sez. di Catania entro 60 gg. dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio  
**L'INGEGNERE CAPO**  
(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)

